

Finanziamenti dei soci e compensazioni

Valerio Sangiovanni – Avvocato e Rechtsanwalt

In questo articolo trattiamo il tema del finanziamento del socio in una prospettiva particolare: la possibilità di usare il credito in compensazione. Se il finanziamento è già stato effettuato, esso rappresenta un credito per il socio, che potrebbe utilizzarlo per estinguere debiti nei confronti della società. Questo avviene in particolare per sottoscrivere aumenti di capitali. Di per sé l'operazione non è illecita. Il punto è che il socio ottiene così soddisfazione prima degli altri creditori della società.

Finanziamento del socio e compensazione

Il finanziamento del socio alla società genera un credito del socio alla restituzione della somma erogata. Dal canto suo, il socio potrebbe avere dei debiti nei confronti della società. Ecco allora che le posizioni a credito reciproco si possono compensare fino a concorrenza. In questo articolo ci occupiamo della tematica della possibile compensazione di crediti tra socio e società, in connessione con finanziamenti del socio già effettuati¹.

Il tema sta a cavallo tra il diritto societario (finanziamenti soci) e il diritto delle obbligazioni (compensazione). Illuminante sul punto è una massima del Consiglio notarile di Milano². Secondo i notai milanesi, l'obbligo di conferimento in danaro in esecuzione di un aumento di capitale di S.p.A. o di S.r.l. può essere estinto mediante compensazione di un credito vantato dal sottoscrittore verso la società, anche in mancanza di espressa previsione della deliberazione di aumento. La compensazione, quando ha a oggetto debiti esigibili, non richiede il consenso della società. Se invece il sottoscrittore intende avvalersi di un credito non esigibile, la compensazione richiede il consenso della società. Il Consiglio notarile di Milano osserva che il pagamento dell'aumento di capitale mediante compensazione con credito del socio non coincide con la figura del conferimento di crediti. Difatti, nel conferimento di crediti, il debitore è soggetto terzo rispetto alla società e al socio.

I presupposti della compensazione fra crediti del socio e crediti della società sono indicati nell'[art. 1243, c.c.](#); si tratta di una compensazione di natura legale. Deve trattarsi di 2 debiti che hanno per

¹ Sul tema specifico del finanziamento soci da pagarsi mediante compensazione cfr. V. Ciota, "Aumento del capitale e compensazione del finanziamento del socio", in Vita notarile, n. 6/2019, pag. 635; G. Garesio, "Aumento di capitale sociale e compensazione: un passo innanzi della Cassazione", in Giurisprudenza italiana, n. 8-9/2018, pag. 1917; A. Nigro, "Finanziamenti dei soci 'postergati' e loro compensazione", in Notariato, n. 5/2008, pag. 521.

² Consiglio notarile di Milano, Commissione società, massima n. 125, "Aumento di capitale e compensazione di crediti", in consiglio-notarilemilano.it.

oggetto una somma di danaro e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Ciò è abbastanza frequente nella prassi, in quanto il finanziamento precedentemente fatto dal socio consiste in un versamento in danaro nelle casse della società e l'aumento di capitale può, allo stesso modo, effettuarsi mediante un versamento in danaro (sostituito, nel caso che stiamo trattando, dalla compensazione). I crediti devono però essere ambedue esigibili. Se per la restituzione del finanziamento del socio è previsto un termine, e il termine non è stato raggiunto, secondo la massima del Consiglio notarile, serve il consenso della società. Non si tratta più di una compensazione legale, bensì di una compensazione volontaria. L'[art. 1252, c.c.](#), consente questa compensazione con il consenso delle parti. L'organo amministrativo deve esprimere il consenso della società.

Le disposizioni sui finanziamenti dei soci

Le principali disposizioni concernenti i finanziamenti dei soci sono contenute negli [artt. 164, CCII](#) e 2467, c.c.

L'[art. 164, comma 2, CCII](#), prevede che:

«sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore».

Questa disposizione è "transtipica", nel senso che non riguarda uno specifico tipo societario, ma tutti i tipi societari.

I finanziamenti dei soci sono però particolarmente diffusi nell'ambito del tipo societario "S.r.l.". L'altra disposizione sui finanziamenti dei soci che merita di essere menzionata è l'[art. 2467, c.c.](#), collocato proprio nel contesto della S.r.l., il quale stabilisce che *«il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori»* (comma 1), e che:

«ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui [...] risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento» (comma 2).

I finanziamenti dei soci a favore delle società sono molto diffusi nella prassi. La loro diffusione è legata alla sottocapitalizzazione delle società. Dal momento che una S.r.l. può essere costituita con un capitale modesto di 10.000 euro, la società ha spesso bisogno di altre fonti di finanziamento. I prestiti possono giungere dal ceto bancario oppure direttamente dai soci. Se vengono contratti finanziamenti con le banche, è necessario pagare gli interessi passivi. Inoltre, può darsi che le banche valutino negativamente il merito creditizio dell'impresa e non siano disponibili a erogare prestiti. Ai soci, se hanno i mezzi, rimane allora la possibilità di effettuare direttamente dei

finanziamenti alla società, con il vantaggio di non dover corrispondere interessi, sempre richiesti dagli istituti di credito.

Il finanziamento erogato dai soci alla società è generalmente infruttifero. Tuttavia, può naturalmente anche essere pattuito che il finanziamento generi interessi passivi in capo alla S.r.l. Ciò si verifica in particolare quando uno solo (o alcuni solo dei soci) effettuano il finanziamento. Se i soci che finanziano non ricevessero in cambio un interesse, risulterebbero svantaggiati rispetto agli altri soci: i soci finanziatori, diversamente da quelli non finanziatori, si sono privati del danaro prestato alla società ed è giusto che vengano remunerati.

L'[art. 164, comma 2, CCII](#), prevede l'inefficacia dei rimborsi dei finanziamenti. Non si tratta di un'azione revocatoria, ma di una semplice inefficacia dell'operazione. Peraltro, se il socio non restituisce volontariamente quanto dovuto al curatore, questi dovrà agire in giudizio per recuperare la somma. La disposizione prevede poi un lasso temporale, che è di 1 anno. Dunque, non tutti i rimborsi dei finanziamenti sono inefficaci, ma solo quelli più recenti, che si collocano nelle immediatezze temporali della procedura concorsuale; più precisamente: rileva il periodo di 1 anno prima della presentazione della domanda di apertura della procedura concorsuale. La prossimità temporale è sospetta: il Legislatore prevede l'inefficacia dei rimborsi dovendosi presumere – senza possibilità di prova contraria – che gli amministratori fossero consapevoli che l'operazione avrebbe danneggiato i creditori sociali, consistendo in un pagamento preferenziale ai soci.

Il finanziamento del socio e il successivo aumento di capitale

Il socio finanziatore spesso invoca la compensazione quando si tratta di effettuare un aumento di capitale. Al posto di versare nuovo danaro nelle casse della società, il socio dichiara di sottoscrivere l'aumento di capitale rinunciando alla restituzione del finanziamento che aveva effettuato mesi, se non anni, prima. La giurisprudenza ritiene che il socio possa pagare come ritiene più opportuno i conferimenti in sede di aumento di capitale e dunque anche mediante compensazione.

Di questi temi si è occupato recentemente il Tribunale di Cagliari³. Una S.r.l. delibera un aumento di capitale da 10.000 euro a 200.000 euro: i soci interessati a partecipare all'aumento devono dunque sottoscrivere la differenza di 190.000 euro. Nella delibera si prevede che la liberazione delle somme sottoscritte possa effettuarsi attraverso versamenti in conto futuro aumento di capitale oppure con utilizzo delle somme già versate dai soci come finanziamento infruttifero. La S.r.l. si componeva originariamente di 2 soci al 50% del capitale, mentre – a seguito della morte di uno dei soci – sono subentrati la moglie e i 4 figli del *de cuius*. Uno dei chiamati all'eredità impugna la delibera di aumento di capitale, sostenendo che è stata assunta con il fine di svilire la partecipazione dei

³ "Trib. Cagliari 24 luglio 2025", in [giurisprudenzadelleimprese.it](#).

chiamati. Non avendo difatti i chiamati all'eredità i mezzi per sottoscrivere l'aumento di capitale, questo verrebbe sottoscritto per intero dall'altro socio. L'altro socio, senza versare nemmeno 1 euro, ma semplicemente rinunciando al suo diritto alla restituzione del finanziamento effettuato anni prima, aumenta in modo considerevole la propria partecipazione al capitale. *Post* aumento di capitale, il primo socio arriverebbe a detenere 195.000 euro su 200.000 euro di capitale, ossia passerebbe dal 50% al 97,5% del capitale. Gli altri soci, al contrario, scenderebbero dal 50% al 2,5% del capitale. Il giudice cagliaritano osserva che l'oggetto della delibera, ossia l'aumento di capitale, non è illecito né impossibile. Inoltre, è consentito sottoscrivere un aumento di capitale mediante compensazione con un credito del socio da finanziamento. La delibera potrebbe però configurare abuso della maggioranza, nel caso in cui lo scopo della delibera sia quello di danneggiare la minoranza. Il Tribunale di Cagliari esclude che sussista l'intenzione di danneggiare i soci di minoranza, in quanto emerge che la S.r.l. ha bisogno di effettuare degli investimenti. Esiste dunque un interesse sociale all'aumento di capitale, che non può reputarsi abusivo. Il giudice cagliaritano rigetta pertanto l'impugnazione della delibera.

Anche il Tribunale di Venezia ha trattato il tema della possibilità di usare il credito da finanziamento soci per pagare l'aumento di capitale⁴. In una S.r.l. viene deliberato un aumento di capitale da 50.000 euro a 1.700.000 euro, con previsione che i conferimenti possono essere effettuati sia in danaro sia mediante compensazione con eventuali crediti vantati dai soci verso la società. Solo alcuni soci sottoscrivono l'aumento di capitale, mentre altri soci non lo sottoscrivono. I soci che non sottoscrivono vedono ridotta la propria partecipazione dal 26% all'1,02%. I soci che subiscono questa importante diluizione nel capitale impugnano la delibera contestando l'abuso di maggioranza. I soci che hanno sottoscritto l'aumento di capitale non hanno avuto alcun esborso, in quanto si sono limitati a pagare l'aumento mediante compensazione di crediti da finanziamenti soci precedentemente effettuati in favore della società. Il giudice veneziano deve comprendere se l'aumento di capitale sia giustificato da esigenze reali della società. La S.r.l. aveva come scopo l'attività di cava e aveva iniziato a progettare, ottenendo una prima autorizzazione regionale. Vi erano però stati contenziosi amministrativi e l'inizio dell'attività era stato rinviato. I soci avevano nel frattempo sostenuto oneri, ad esempio per acquistare i terreni. Grazie ai finanziamenti dei soci si era potuto acquistare i terreni e mantenere la disponibilità dell'area di cava. Al momento dell'aumento del capitale si attendeva una decisione del TAR. L'impugnazione della delibera viene rigettata dal Tribunale di Venezia. Emerge difatti che la società ha effettivamente bisogno di nuove risorse. Se difatti la decisione del TAR conferma che l'autorizzazione regionale è stata validamente assegnata alla S.r.l., la società deve far fronte a nuovi investimenti per avviare concretamente

⁴ "Trib. Venezia 19 giugno 2025", in giurisprudenzadelleimprese.it.

l'attività di cava. Inoltre, per poter svolgere i lavori di cava, era stato necessario ottenere una fideiussione bancaria, richiesta dalla Regione Veneto. Dal canto suo, la banca – al fine di rilasciare la fideiussione alla S.r.l. – aveva chiesto delle controgaranzie. Alcuni dei soci avevano dunque dovuto rilasciare fideiussioni a favore della banca a titolo di controgaranzia. L'aumento di capitale avrebbe consentito di eliminare le garanzie rilasciate in proprio dai soci. La società non aveva fatturato, non avendo ancora iniziato l'attività. La S.r.l. aveva debiti nei confronti dei soci per la restituzione dei finanziamenti: grazie all'aumento di capitale, quei debiti non sono più presenti e ciò facilita la concessione/il rinnovo di garanzie da parte della banca. In conclusione, il Tribunale di Venezia rigetta la domanda di annullamento della delibera di aumento di capitale. Non sussiste alcun abuso di maggioranza, in quanto la S.r.l. ha effettivamente bisogno di risorse per svolgere la sua attività. Queste risorse possono essere ottenute anche mediante liberazione di debiti che la società ha nei confronti dei soci. *Post* aumento di capitale, la S.r.l. non deve restituire alcun finanziamento ai soci e questa circostanza la rende più "bancabile".

L'eccezione di compensazione nel contesto concorsuale

L'[art. 164, comma 2, CCII](#), prevede l'inefficacia dei rimborsi dei finanziamenti dei soci se effettuati dalla società nell'ultimo anno prima della domanda di liquidazione giudiziale. Può il socio rifiutarsi di restituire l'importo corrispondente al finanziamento invocando la compensazione con crediti che vanta nei confronti della società?

La tematica della compensazione tra credito del socio postergato e debito verso la società è stato affrontato, recentemente, dalla Corte di Cassazione⁵. Una S.p.A. viene dichiarata fallita e alcuni soci presentano domanda di ammissione al passivo. I soci hanno debiti nei confronti della società, ma sostengono di avere altresì dei crediti. I crediti dei soci azzerano il controcredito della società, e addirittura lascerebbero loro un'eccedenza che hanno diritto di percepire. I crediti fatti valere contro la società derivano in parte da prestazioni lavorative, in parte da finanziamenti soci. La Suprema Corte si trova dunque ad affrontare il problema se la compensazione può operare quando il credito del socio è postergato. I soci che chiedono l'ammissione al passivo avevano effettuato dei finanziamenti alla società, e avevano astrattamente il diritto alla restituzione; tuttavia, il diritto al rimborso è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, ai sensi dell'[art. 2467, c.c.](#). Gli Ermellini ritengono che la compensazione non possa operare, se il credito del socio è postergato, come avviene nel caso di finanziamento del socio. Ammettere la compensazione del credito postergato significherebbe vanificare la tutela effettiva dei creditori sociali che l'[art. 2467, c.c.](#), mira a salvaguardare. La compensazione di un credito postergato ex [art. 2467, c.c.](#), nei confronti del

⁵ Cass. n. 1865/2025.

debitore dichiarato fallito con un controcredito vantato da quest'ultimo comporterebbe infatti una riduzione dell'attivo destinato alla soddisfazione degli altri creditori, che è proprio l'effetto che la disciplina della postergazione intende scongiurare.

Nella giurisprudenza di merito, la questione della compensazione nel contesto dei finanziamenti dei soci è stata trattata in un'ordinanza del Tribunale di Venezia⁶. Una S.r.l. viene dichiarata fallita nell'anno 2021 e il curatore presenta ricorso per sequestro conservativo sul patrimonio dell'ex amministratore. Si trattava di un amministratore unico, che era stato tale dalla costituzione della S.r.l. fino alla sua dichiarazione di fallimento. L'ex amministratore aveva effettuato finanziamenti in favore della società per 314.000 euro. Nell'anno 2018 (e dunque circa 3 anni prima della dichiarazione di fallimento), la società aveva ottenuto il pagamento di un indennizzo da parte di un'impresa assicuratrice per 109.000 euro, ma l'importo era stato girato dalla S.r.l. all'ex amministratore. Il curatore del fallimento ritiene che detta somma sarebbe spettata alla società (e non all'amministratore). Sussisterebbero i presupposti per la società per ottenere la restituzione di detta somma e, per questa ragione, il curatore chiede il sequestro conservativo del patrimonio dell'amministratore. Questi, dal canto suo, invoca la compensazione. La tesi sostenuta dall'amministratore è che l'importo di 109.000 euro gli sarebbe stato pagato dalla società a decurtazione del credito per 314.000 che vantava nei confronti della società per la restituzione dei finanziamenti in passato effettuati. Il giudice veneziano osserva come il finanziamento del socio configuri un credito postergato, essendo stato effettuato in un momento in cui sussisteva uno squilibrio finanziario. La circostanza è indubbia nel caso di specie, se si considera che i finanziamenti furono effettuati a partire dall'agosto 2017, quando la società aveva già perso integralmente il suo patrimonio, non esercitava più alcuna attività e il suo unico conto corrente risultava pignorato. La questione è se un credito postergato possa compensarsi con eventuali controcrediti. Il Tribunale di Venezia dà risposta negativa al quesito. L'[art. 56, l.f.](#), consente in genere la compensazione. Tuttavia, se la compensazione potesse effettuarsi con un credito postergato, ne verrebbero danneggiati gli altri creditori della società. Se si ammettesse la compensazione, il socio verrebbe soddisfatto integralmente. Il socio verrebbe soddisfatto prima dei creditori chirografari e addirittura prima dei creditori privilegiati: la compensazione determinerebbe un ribaltamento del carattere postergato del credito. Il meccanismo compensatorio, sottolinea il giudice veneziano, è in contrasto con la finalità della postergazione, che è quella di collocare il diritto alla ripartizione del creditore postergato in una fase successiva rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. In conclusione, il Tribunale di Venezia accoglie la richiesta di sequestro conservativo presentata dal

⁶ "Trib. Venezia 2 novembre 2022", in [giurisprudenzadelleimprese.it](#).

curatore del fallimento e autorizza il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e dei crediti dell'ex amministratore in favore del fallimento fino all'importo di 140.000 euro.

L'estinzione del finanziamento del socio mediante cessione del credito a un terzo

I finanziamenti dei soci possono risultare rischiosi per i creditori della società. I soci, difatti, potrebbe farseli restituire in un momento in cui la situazione finanziaria della società è difficoltosa, lasciando così il rischio d'impresa in capo ai creditori. Si tratta delle ragioni per cui l'[art. 2467, c.c.](#), sancisce la non restituibilità ai soci dei finanziamenti, se prima non vengono soddisfatti gli altri creditori della società. La "restituzione" dei finanziamenti potrebbe peraltro avvenire anche indirettamente, mediante compensazione con debiti che i soci hanno nei confronti della società. Esistono inoltre vie ancora più contorte per realizzare l'estinzione del finanziamento dei soci. Uno di questi percorsi è quello di cedere il credito che i soci vantano nei confronti della società (alla restituzione del finanziamento) a un soggetto terzo, il quale è debitore della società. L'effetto compensativo si realizza in questo caso grazie all'intervento del terzo.

Il Tribunale di Firenze si è, di recente, occupato di una vicenda di estinzione del finanziamento dei soci mediante cessione a un terzo del loro credito restitutorio e utilizzo da parte del terzo del credito acquistato in compensazione con debiti del terzo verso la società⁷. Una S.r.l. viene dichiarata fallita dal Tribunale di Massa. Il curatore cita in giudizio gli amministratori e i soci della società, per sentirli condannare al pagamento della somma di 284.725 euro a titolo di risarcimento, avendo gli amministratori disposto e i soci autorizzato il rimborso ai soci di finanziamenti per il suddetto ammontare, nonostante il carattere postergato dei crediti. Il rimborso è stato effettuato indirettamente, tramite cessione del credito dei soci ad altra società di famiglia e compensazione di reciproche poste creditorie tra la prima società e la seconda società.

La sentenza del Tribunale di Firenze è particolarmente approfondita, anche in considerazione della complessità della fattispecie. Il giudice fiorentino parte dalla considerazione che i finanziamenti che i soci avevano concesso anni prima alla società configurano – visti dal lato della S.r.l. – un debito restitutorio. Non possono essere qualificati come versamento in conto futuro aumento di capitale per i seguenti motivi: non è stato deliberato alcun aumento di capitale, l'apporto di danaro è stato contabilizzato come debito e la liquidità immessa non è stata utilizzata per coprire perdite di esercizio. Tuttavia, la situazione della società peggiora progressivamente, e dunque i finanziamenti dei soci devono considerarsi postergati e – come tali – non restituibili dalla società ai soci. Nel gennaio 2018 l'importo dei finanziamenti ammonta a 284.725 euro, ma a febbraio 2018 il debito

⁷ "Trib. Firenze, 13 agosto 2025", in [giurisprudenzadelleimprese.it](#).

risulta azzerato in bilancio. Il giudice fiorentino ritiene che valga dunque la presunzione che i finanziamenti siano stati rimborsati.

Tuttavia, emerge altresì che il credito restitutorio dei soci, nella misura di 210.620 euro (su 284.725 euro) è stato ceduto a un soggetto terzo. La cessione avviene a una seconda S.r.l., sempre riconducibile ai componenti della famiglia titolare delle quote della prima S.r.l. Questa seconda società aveva dei debiti con la prima, ma – grazie ai crediti acquistati dai soci della prima – compensa i debiti con i crediti.

La questione centrale è: potevano i soci ottenere il rimborso dei finanziamenti mediante questa costruzione giuridica? Ossia, mediante cessione dei loro crediti a un terzo, il quale poi li porta in compensazione nei confronti della società? Il Tribunale di Firenze osserva che i soci hanno sì ottenuto il rimborso dei loro finanziamenti, ma non dalla società bensì da un terzo. È difatti il terzo che ha pagato il corrispettivo della cessione. Sotto questo profilo, la prima società non si è depauperata.

La prima società (quella dichiarata fallita) aveva un credito nei confronti della seconda società (quella acquirente del credito dei soci). La compensazione impedisce di ottenere il pagamento di questo credito. Sotto questo profilo, l'operazione di cessione del credito architettata dai soci depauperava il patrimonio della prima società, e potrebbe essere ritenuta illegittima. Nel caso affrontato dal Tribunale di Firenze vi è però una particolarità decisiva: la seconda società che ha acquistato i crediti si trova in concordato. Essa non è in grado di versare quanto dovuto alla prima società. Più precisamente, sulla base dei dati relativi al passivo e all'attivo del concordato della seconda società, l'intero attivo di quest'ultima non sarebbe stato sufficiente neppure a pagare i crediti privilegiati. Dunque, anche il credito vantato dalla prima società, di natura chirografaria, non avrebbe potuto essere soddisfatto, neppure in parte, dalla seconda società. Il giudice fiorentino ritiene che l'estinzione per compensazione del credito di 210.620 euro della prima società non ha provocato alcun danno. Difatti l'unico esborso è stato sostenuto dalla seconda società, e la prima società ha azzerato un credito nei confronti della seconda società comunque di fatto inesigibile (a causa del concordato).

Il danno sussiste solo per la differenza. Si ricorderà che i finanziamenti dei soci della prima società alla prima società ammontavano a 284.725 euro, ed erano stati ceduti alla seconda società nella misura di 210.620 euro. La differenza di 74.105 euro è stata cancellata dal bilancio della prima società senza ragione. Si può presumere che questa somma sia stata effettivamente rimborsata con pagamenti ai soci. Ma questi pagamenti non sono consentiti, trattandosi di restituzione di finanziamenti postergati.

In conclusione, il Tribunale di Firenze accoglie la domanda svolta dal curatore della società e condanna l'amministratore della società fallita a pagare alla società 74.105 euro. L'amministratore

ha causato un danno alla S.r.l., in quanto ha restituito ai soci importi che non potevano essere loro restituiti, stante il divieto previsto dall'[art. 2467, c.c.](#) L'amministratore ha preferito pagare i soci (componenti della sua famiglia) piuttosto che destinare i relativi importi al soddisfacimento di altri creditori della società.



EC Euroconference
Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento di mezza giornata

Linee evolutive dell'accertamento: ISA, bonus edilizi e fatturazione elettronica

Diretta Web **21 settembre 2026 | 14.30 - 17.30**

[SCOPRI DI PIÙ](#)

L'evento fa parte del ciclo di incontri **Master Breve 2026/2027**